

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera C.C 72 del 20.12.2011
esecutiva in data 23.1.2012
in vigore dall' 8.2.2012

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Oggetto e applicazione.	3
Art. 3 Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.....	3
Art. 4 Vigilanza.....	4
Art. 5 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.....	4
TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO.....	4
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA; SALVAGUARDIA DELL'IGIENE AMBIENTALE.	4
Art. 6 Comportamenti vietati.	4
Art. 7 Altre attività vietate.....	6
Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato.	7
Art.9 Rifiuti	7
Art.10 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	7
Art.11 Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.	8
Art.12 Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinentziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.	8
Art.13 Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.	9
Art.14 Obblighi in caso di nevicate.	9
Art.15 Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.	9
SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	10
Art.16 Manutenzione delle facciate degli edifici.	10
Art.17 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.....	10
Art.18 Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.	10
Art.19 Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.....	11
Art.20 Pericolo di incendi, esalazioni moleste.	11
Art.21 Sicurezza degli edifici pubblici o privati.	11
SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	12
Art. 22 Divieti.	12
Art.23 Attività consentite in giardini pubblici.	13
Art.24 Disposizioni sul verde privato.	13
TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	14
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 25 Disposizioni generali.....	14
SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE	14
Art.26 Occupazioni per iniziative e manifestazioni varie.	14
Art.27 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.	15
Art. 28 Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.....	15
Art.29 Occupazioni con elementi di arredo.....	16
Art.30 Occupazioni varie divieti.	16
SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA'COMMERCIALI O SIMILI.	16
Art.31 Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.	16
Art.32 Occupazioni per temporanea esposizione.....	17
Art.33 Occupazioni per esposizione di merci.	17

Art.34 Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.	17
Art.35 Orario attività aperte al pubblico.	18
TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.	18
Art.36 Disposizioni generali.	18
Art.37 Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.	19
Art.38 Abitazioni private.	19
Articolo 39 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.	20
Art.40 Strumenti musicali.	21
Art.41 Dispositivi acustici antifurto.	21
Art.42 Lavoro notturno.	21
Art.43 Pubblicità fonica.	22
TITOLO V NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.	22
Art. 44 Divieto di somministrazione alcolici ai minori.	22
Art.45 Informazioni commerciali.	23
Art. 46 Obbligo di vendita delle merci esposte.	23
Art.47 Disciplina dell'esposizione delle merci.	23
Art. 48 Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.	23
TITOLO VI MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	24
Art. 49 Mediazione sociale ed educazione alla legalità.	24
Art. 50 Minori in difficoltà.	24
TITOLO VII NORME FINALI.	24
Art. 51 Sanzioni.	24
Art. 52 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività.	26
Art. 53 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.	26
Art. 54 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.	27

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

Art. 2 Oggetto e applicazione.

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, disciplina materie quali:
 - a)- La sicurezza urbana, convivenza civile e qualità dell'ambiente urbano;
 - b)- L'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - c)- La tutela della quiete pubblica e privata,
 - d)-Gli esercizi pubblici, esercizi commerciali;
 - e)-La mediazione sociale ed educazione alla legalità;
 - f)- Le sanzioni.
2. Oltre alle norme in esso contenute il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze, le prescrizioni anche verbali date dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale o dai funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalla legge e dai regolamenti.
3. La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, comportano sempre l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino immediato delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.
4. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente con le norme generali, delegati ai responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 3 Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili dei settori del Comune individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

Soggetto richiedente:

 - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.
 - quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.

Oggetto della richiesta:

- deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.

Motivo della richiesta:

- precisazione analitica dei motivi e della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

Art. 4 Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla polizia locale, ed a ogni altro diverso organo di polizia, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della giunta comunale.

2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA; SALVAGUARDIA DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Art. 6 Comportamenti vietati.

1. Per la sicurezza, la salvaguardia e per il decoro del territorio del Comune è, vietato:

- a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b. Sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i monumenti;

- c. Presso gli edifici comunali e di culto religioso è inoltre vietato consumare alimenti, dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili, stazionare con animali somministrando cibo o bevande agli stessi; effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale o sacrale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane;
- d. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine occuparle con oggetti e indumenti personali impedendone l'uso ad altre persone;
- e. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f. Affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- g. Praticare, fuori dai luoghi destinati all'uso, ogni gioco per il quale sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti (palla, pallone, bocce, etc.) sulle aree al pubblico transito compresi marciapiedi e portici;
- h. Collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- i. Lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- j. Effettuare volantinaggio di qualsiasi natura alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- k. Depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto, visibile, il cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato, fatta eccezione per il materiale con finalità informative, culturali o di carattere politico-elettorale;
- l. Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto comporta l'allontanamento coattivo dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- m. Compiere presso fontane o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio; immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- n. Ostruire i fossati e i canali esistenti, nonché versarvi sostanze comunque inquinanti;
- o. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare contenitori dei rifiuti;
- p. Far fluire o defluire, senza essere autorizzati, le acque dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- q. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta, allorquando non si utilizzino portacenere pubblici collocati ad una distanza inferiore ai dieci metri;
- r. Accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;

- s. Effettuare su area pubblica o di uso pubblico il lavaggio anche parziale dei veicoli, ovvero di esercitare l'attività di lavavetri;
- t. Frequentare in stato di ubriachezza molesti luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
- u. Arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato di strada, debitamente verificate, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;
- v. Collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- w. Rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via e quando ciò possa comportare pericolo per se o danno alla struttura;
- x. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione;
Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono darne avviso all'Amministrazione Comunale;
- y. Ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
- z. Assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti, classificate e vietate a norma di legge come tali, in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale;
- aa. Indossare, in luogo pubblico, un abbigliamento o accessori che possano nascondere, in tutte le forme, integralmente il volto ed impedire il riconoscimento della persona, con deroga in occasione di festività religiose e culturali;
- ab. Mostrare alla pubblica vista nudità che offendono il pudore.

Art. 7 **Altre attività vietate.**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

- e. Procedere alla pulizia dei tappeti, Stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f. Esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici;
- g. Bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in aree di cantiere, salvo che non sia diversamente indicato dalla legge vigente;
- h. Tenere le ringhiere e le reti di recinzione di aree private in cattivo stato di manutenzione o collocarvi in esse del filo spinato;

Art. 8

Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art.9

Rifiuti

1. I rifiuti prodotti in ambito comunale devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, dell'apposita ordinanza emanata dal Comune la quale disciplina:
 - a) le modalità di separazione dei rifiuti in forma differenziata,
 - b) gli orari di esposizione dei rifiuti al fine di consentirne la raccolta da parte degli operatori incaricati.

Art.10

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e dalla vegetazione incontrollata ed in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Codice Civile, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti .
5. Si rimanda, inoltre, alle disposizioni di cui all'art.24 relative alla corretta gestione delle aree a verde private.

Art.11

Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e gestendoli in conformità all'apposita ordinanza emanata dal Comune.

Art.12

Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell' area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell' esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposita ordinanza comunale.
4. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall' attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art.13

Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art.14

Obblighi in caso di nevicata.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, durante e dopo le nevicata devono tenere completamente sgombro dalla neve il marciapiede o, quando questo non esiste, uno spazio, in larghezza, di almeno 1,50 metri in corrispondenza dei muri frontali della rispettiva proprietà, e per tutta la loro lunghezza.
Devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
2. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricare la neve sul suolo pubblico.
3. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art.15

Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate, anche solo per il transito di veicoli in uscita o ingresso agli/dagli stessi, da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

4. Per le aree comunali assegnate alla sosta di giostre o circhi è istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. I fruitori di tali attività sono tenuti a rispettare le norme previste dall'apposita ordinanza comunale.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Art.16

Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.
2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

Art.17

Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, apporre striscioni, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, sulle pensiline degli autobus, sui muri ed edifici pubblici e privati, sui cavalcavia stradali. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili.
2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, ovvero di qualsivoglia tenore, con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.
3. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o che favoriscano la ripulitura delle stesse.
4. Sulle facciate o altre parti dei fabbricati prospicienti le strade, è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile, fatta salva l'impossibilità di disporre di diverso luogo.

Art.18

Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi e luminarie ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale, quali celebrazioni, festività culturali, religiose, istituzionali nazionali e locali, a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzato dall'organo comunale competente per materia.

Art.19

Insedamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare abitualmente in tende, veicoli, camper e roulotte, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non autorizzato o espressamente destinato a tale scopo.
2. La Polizia Locale procede ad identificare ed allontanare i trasgressori, procede altresì a rimuovere gli autoveicoli far abbattere le opere o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico, con addebito delle spese conseguenti al proprietario o ai detentori. Per le aree private l' abbattimento e la rimozione degli insediamenti abusivi, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, notificata del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
3. La Polizia Locale, nei casi di occupazioni o insediamenti abusivi di rilevante consistenza, provvederà ad informare tempestivamente l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Milano) per le necessarie attività di gestione e coordinamento delle emergenze.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art.20

Pericolo di incendi, esalazioni moleste.

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto domestico. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare le accensioni di cui sopra solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le disposizioni di legge e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio o arrecare danno all'ambiente.

Art.21

Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell' edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone .
4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti, i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti degli alloggi comunali. Provvede inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Locale infine dà corso ai provvedimenti di decadenza o sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Locale per le azioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 51 c.6.
6. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato detenere nelle abitazioni, ovvero nelle sue pertinenze, negli scantinati, nei solai, nei box ed in ogni altro luogo improprio, anche solo temporaneamente stoccati, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza le prescritte certificazioni.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

Art. 22 **Divieti.**

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
 - b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
 - c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - g) bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell' area e delle attrezzature utilizzate;
 - h) praticare qualsivoglia gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti;
 - i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - k) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
 - l) utilizzare i luoghi individuati dal presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
 - m) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
 - n) accedere e transitare con i velocipedi sui marciapiedi quando questi siano destinati esclusivamente alla circolazione dei pedoni, ovvero al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche; in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.
3. I frequentatori delle aree di cui ai commi 1 e 2, devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni attinenti l'applicazione del presente regolamento impartiti dalla Polizia Locale e dal personale addetto alla sorveglianza quali i nonni vigilanti o altre persone munite di tessera di riconoscimento istituito e riconosciuto dall'Autorità Comunale. Colori i quali non ottemperassero all'invio dei soggetti di cui al presente comma soggiaccio alla sanzione di cui all'art. 51 c.5.

Art.23

Attività consentite in giardini pubblici.

1. Nei giardini pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può essere autorizzata, sempre che chi intende esercitarla sia in possesso dei prescritti requisiti:
 - a. l'attività di noleggio di biciclette ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
2. Nessuna attività di cui al primo comma può in alcun modo interessare zone prative ovvero in cui vi è in atto una coltura agricola.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al primo comma, lettera a. è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione stradale ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi appositi.
6. Oltre a quanto previsto al primo comma può essere concessa, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti.
7. In ogni caso, l'autorizzazione di cui sopra e la concessione di aree sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere del responsabile dell'ufficio Ecologia e della Polizia Locale.
8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9.00 e terminare dopo le ore 22.00.
9. Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico.
10. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata, per massimo giorni 60.

Art.24

Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami tale da evitare che ciò possa compromettere la circolazione sia veicolare che pedonale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di:
 - a) rimuovere le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale,

- b) provvedere alla messa in sicurezza delle alberature qualora presentino parti secche e/o danneggiate onde evitare il pericolo di caduta su persone e beni mobili o immobili.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, quali aree agricole non coltivate, le aree verdi urbane incolte, le aree verdi industriali dimesse, i cantieri edili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, procedendo all'esecuzione almeno n. 4 sfalci annuali nel rispetto del calendario di esecuzione definito dall'ordinanza comunale. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.26 Occupazioni per iniziative e manifestazioni varie.

1. Con deliberazione della giunta comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni temporanee di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblici o di uso pubblico con attrezzature

o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione di istanza di cui all'art. 3.

2. Quanto sopra non riguarda:

- le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature;
- le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o patrocinate da essa;
- le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Art.27

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata, previo vincolante parere viabilistico, per lo spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa, che deve essere coerente con la regolamentazione della circolazione e della sosta nella via.
2. La concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per gli scopi di cui al primo comma, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività, imponendo al concessionario l'esplicito divieto di stazionamento di attrezzature e impianti da lavoro.
5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti (più di due violazioni nello stesso anno solare), può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione rilasciata.

Art. 28

Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere segnalata ed identificata collocando opportuna segnaletica a tutela dell'incolumità pubblica.

Art.29

Occupazioni con elementi di arredo.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa, a carattere oneroso, l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo, previo parere viabilistico, (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Nel caso di posizionamento di vasi ornamentali e fioriere, la manutenzione e la cura di fiori e piante rimane a carico esclusivo dei richiedenti per tutta la durata dell'occupazione.

Art.30

Occupazioni varie divieti.

1. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
2. Salvo apposita autorizzazione, è vietato collocare sul suolo pubblico contenitori o raccoglitori di giornali, volantini pubblicitari e simili. Tali manufatti mobili, unitamente al contenuto, sono rimossi, previa diffida, dalla polizia locale. Gli stessi sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero e custodia.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA'COMMERCIALI O SIMILI.

Art.31

Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili, previo parere viabilistico che accerti il permanere delle garanzie di circolazione dei pedoni e cicli ed a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art.32

Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta di vendita dei prodotti esposti.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere vincolante del responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.

Art.33

Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e ciclabile.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art.34

Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
 2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:
 - a) le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal responsabile del settore tecnico e compatibili con i regolamenti in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte.
 - b) non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
 - c) è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.
- E' vietato altresì:
- esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
 - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, piante, le prese d'acqua ed elettriche;

- collocare tende o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
- 3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina criteri e modalità di assegnazione.

Art.35

Orario attività aperte al pubblico.

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, devono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
2. Il Sindaco, per comprovate ragioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico può modificare e ridurre gli orari di apertura e/o chiusura delle predette attività, adottando gli strumenti consentiti dalla legge.
3. Gli esercenti le attività di cui al precedente comma sono tenuti, altresì, ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al primo comma, salvo le deroghe consentite dalla legge.
4. Qualora all'interno delle attività di cui al primo comma si svolgano anche attività commerciali di vendita al dettaglio è fatto obbligo di:
 - rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti per l'attività commerciale di vendita al dettaglio svolta;
 - rispettare le relative chiusure settimanali; rispettare l'obbligo di apporre, ben visibili, i prezzi delle merci esposte con indicazioni in lingua italiana.
5. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi o pensioni di tenere esposto in luogo ben visibile, sia nella camera sia alla ricezione, il regolamento dell'albergo.

Nel regolamento dovranno essere indicati:

- i servizi forniti dall'albergo;
- i servizi forniti per camera;
- i servizi forniti compresi nel prezzo;
- il prezzo della camera;
- l'ora di consegna della camera;
- l'orario per l'uso della camera;
- il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.

Art.36

Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza

nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie, a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici o gestionali che evitino comunque molestie ai vicini.
4. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
5. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art.37

Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all' interno o all' esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Sindaco ovvero il responsabile dell'ufficio competente può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa può disporre la chiusura temporanea.

Art.38

Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 07.30 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione

vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07.30 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 39

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, relativamente alle sole parti degli edifici prospicienti la pubblica via, allo scopo di minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva, o per disaccordo, ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - b) particolari esigenze possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale è altresì raccomandabile che l'eventuale antenna parabolica sia di colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui è installata, ovvero essere di materiale trasparente;
 - c) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - d) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, previa verifica da parte dell'ufficio comunale competente, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto degli edifici che danno verso la strada;
 - e) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - f) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - g) per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

- h) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- i) e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- 6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
 - a) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
 - b) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - c) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione e la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti costituisce comunque prova per l'installazione.

Art.40 **Strumenti musicali.**

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art.41 **Dispositivi acustici antifurto.**

- 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Art.42 **Lavoro notturno.**

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8, salvo che non vi siano improrogabili interessi pubblici.
- 2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art.43
Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica non è consentita nei centri o zone abitate della circoscrizione centro ed altresì in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16:30 ore 18.
3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Per la pubblicità fonica elettorali si applicano le disposizioni vigenti.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.

Art. 44
Divieto di somministrazione alcolici ai minori.

1. E' fatto divieto, ai minori di anni sedici, di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o di accesso pubblico, fermo restando il reato di somministrazione ai sensi dell'art. 689 del C.P., in tutto il territorio del Comune di Peschiera Borromeo.
2. Il divieto è da intendersi per bevande di qualunque gradazione, ovvero anche riferibile a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, ovvero a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore.
3. E fatto inoltre divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in lattina, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

Sono esclusi dal divieto:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic , etc.), con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nell'immediate vicinanze del locale;

Art.45

Informazioni commerciali.

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, kebab, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.
2. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 46

Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art.47

Disciplina dell'esposizione delle merci.

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

Art. 48

Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.
2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

TITOLO VI

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 49

Mediazione sociale ed educazione alla legalità.

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.
2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e delle giustizia ripartiva, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, anziché conflittuale giudiziale, favorendo e sostenendo la realizzazione di sistemi integrati tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi, nei seguenti ambiti:
 - mediazioni in ambito sociale e penale;
 - mediazione interfamigliare;
 - interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di bullismo e di disagio scolastico;
 - sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

Art. 50

Minori in difficoltà.

1. I Servizi Sociali e la Polizia Locale assicurano gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, ricoverandoli presso appositi centri di accoglienza. Gli interventi, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sono adottati di intesa con le strutture comunali di assistenza e le pubbliche amministrazioni interessate.

TITOLO VII

NORME FINALI.

Art. 51

Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Sanzioni	
Da 25 a 150 Euro	Violazioni previste nell'art.6 comma 1 lettera q) Violazioni previste nell'art. 7 lettere d), e), h). Violazioni previste nell'art.9. Violazioni previste nell'art.15, comma 1 e 4.
Da 50 a 300 Euro	Violazioni previste nell'art. 6, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m) n), w). Violazioni previste negli art.10, commi 2,3,4. Violazione prevista nell'art. 14. Violazioni previste nell'art. 17, comma 4. Violazioni previste nell'art. 18. Violazioni previste nell'art. 22, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), k), l), m), n). Violazioni previste negli artt. 23 e 24.
Da 65 a 400 Euro	Violazioni previste nell'art. 6, comma 1, lett. o), p), r), s), v), x). Violazioni previste nell'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), f), g). Violazioni previste nell'art. 8. Violazioni previste nell'art. 16. Violazioni previste nell'art. 22, comma 1 lett. g), h) ,i). Violazione prevista nell'art. 43.
Da 80 a 500 Euro	Violazioni previste nell'art. 6, lett. a), l),y). Violazioni previste negli artt.11, 12, 13. Violazioni previste nell'art. 15 commi 2, 3. Violazioni previste negli artt.20,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,45.
Di 300 Euro	Violazione prevista nell'art.5 Violazioni previste nell'art.6 comma 1, lett. t),let. ab). Violazioni previste nell'art. 17, comma 1 Violazione prevista nell'art. 21 Violazioni previste nell'art.48
Di 450 Euro	Violazioni previste negli artt. 19, 46. Violazioni previste nell'art. 51, comma 4
Di 500 Euro	Violazione prevista nell'art. 6, comma 1, lett. u), z),aa Violazione prevista nell'art.10, comma1. Violazione prevista nell'art. 51, commi 6 e 7 Violazione prevista nell'art. 44.

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 Euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatte salve le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 Euro.
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 Euro.
6. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 53 e 54 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di €. 500,00.
7. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 € a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 52

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività.

1. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può - tenuto conto della gravità delle violazioni - sospendere il titolo autorizzatorio per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 53

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 51 c.6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 54

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione ulteriore di cui all'art.51 c.6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.